

ATTO N. DD 1621

DEL 26/03/2024

Rep. di struttura DD-TA1 N. 61

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO di RIFIUTI SPECIALI non pericolosi (OPERAZIONI R3, R4, r12 e R13 DELL'Allegato c del D.LGS. 152/2006 e s.m.i.). PROVVEDIMENTO DI RINNOVO E CONTESTUALE MODIFICA.

SOCIETA': TURIN CARTA SRL
SEDE LEGALE: C.SO RE UMBERTO i, 63 TORINO
SEDE OPERATIVA: VIA FATEBENEFRATELLI, 91 SAN MAURIZIO CANAVESE
P. IVA: 04909860019 POS. N. 018588

Il Dirigente della Direzione

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 258-52461 del 19/12/2013 è stata rilasciata alla società TURIN CARTA S.R.L. l'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R3, R12 e R13 di cui all'allegato C del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), presso il sito ubicato in via Fatebenefratelli 91, nel Comune di San Maurizio Canavese, successivamente modificata con D.D. n. 63 - 12770 del 05/05/2015 e D.D. n. 36 - 5517 del 23/02/2016;
- con D.D. n. 184 - 17369 del 14/07/2016 e s.m.i. veniva autorizzata una modifica sostanziale, in particolare si integrava la D.D. n. 258 - 52461 del 19/12/2013 procedendo anche a modificare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il P.R.G. del Comune di San Maurizio Canavese con la trasformazione dell'area agricola in area produttiva denominata Ic 6/a nonché la viabilità di accesso all'area. Tale atto veniva successivamente variato con D.D. n. 367 - 29539 del 12/12/2018;
- la società è altresì in possesso, nella medesima sede operativa, di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, di cui alla D.D. n. 268 - 28524 del 31/10/2017, per effettuare operazioni di recupero dei rifiuti di cui ai punti 1.1, 3.1., 3.2, 6.1, 6.2, 9.1 e 10.1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i., che ricomprende anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per il camino E9, al quale convoglia il flusso gassoso proveniente dalle operazioni di macinazione e pulizia di rottami ferrosi e non ferrosi provenienti da terzi. Le operazioni autorizzate in AUA sono gestite in maniera autonoma e separata da quelle autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in data 15/06/2023, con nota di prot. CMTo n. 83014/2023, la società inoltrava istanza di modifica non sostanziale relativamente ai seguenti aspetti:

- linea pneumatici: sostituzione del pre-macinatore ELDAN SC2118 con premacinatore MOLINARI TP2000, dismissione cesoia, rimozione impianto Helyos e conseguente dismissione del camino E8, sostituzione del Rasper MPR 200 con impianto analogo della ELDAN 160T HD, spostamento impianto ELDAN SC2118;
- linea raffinazione metallo: introduzione dosatore ballatore C110/3,5 e mulino a martelli Agriword;
- linea produzione mattonelle autobloccanti: inserimento chiller;
- realizzazione di palazzina uso officina meccanica;
- in data 19/06/2023, con nota di prot. CMTTo n. 84271, la società trasmetteva istanza di rinnovo dell'autorizzazione, nei termini prescritti. A seguito di presentazione di tale istanza, con nota prot n. 89460 del 29/06/2023, veniva data comunicazione di avvio del procedimento;
- in data 27/09/2023, con nota di prot. CMTTo n. 131784, la società dichiarava che *"la documentazione tecnica della modifica non sostanziale debba considerarsi parte integrante del rinnovo del provvedimento"* e inoltre *"di considerare nulla la comunicazione della dismissione della cesoia presente al punto/capitolo 4.1.2. pag 16/24 della relazione allegata alla domanda di modifica non sostanziale"*;
- con nota di prot. n. 132451 del 28/09/2023, la Direzione Scrivente richiedeva al Comune di San Maurizio Canavese l'espressione di parere, per quanto di competenza, mentre ad ARPA un contributo tecnico, qualora ritenuto opportuno;
- in data 29/09/2023, con nota di prot. n. 132864, veniva richiesto alla Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera l'espressione di parere, per quanto di competenza;
- in data 08/11/2023, personale della Direzione in intestazione effettuava un sopralluogo istruttorio presso l'installazione. In tale occasione venivano chiariti alcuni aspetti già descritti nella Relazione tecnica allegata all'istanza;
- in data 10/11/2023, per vie brevi venivano richieste alcune precisazioni cui la Società rispondeva con nota di prot. CMTTo n. 167179 del 27/11/2023 e nota di prot. CMTTo n. 167186 pari data; le integrazioni trasmesse riguardavano tra l'altro:
 - la richiesta di ricomprendere in procedura ordinaria anche le operazioni di recupero già autorizzate con Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, di cui alla D.D. n. 268 – 28524/2017 del 31/10/2017; contestualmente venivano rivisti i codici EER, le loro quantità stoccabili e movimentabili, nonché il layout dell'impianto;
 - il Permesso di Costruire n. 246/2019 *per la realizzazione di nuovo fabbricato ad uso produttivo* rilasciato dall'Area Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di San Maurizio Canavese;
 - in riferimento agli EoW, la definizione delle capacità max di stoccaggio e delle aree di deposito;
 - la procedura operativa *completa* del processo di produzione di granuli di gomma (GVG);
 - la procedura operativa del processo di cessazione della qualifica di rifiuto di plastica e gomma ai sensi della norma UNI 10667-14;
 - la necessità di sostituire le due batterie filtranti asserventi i camini E3 ed E4 con una batteria filtrante più grande con analogo funzionamento ma di portata superiore;
- in data 18/12/2023, con nota di prot. CMTTo n. 177411, la società trasmetteva ulteriore documentazione concordata per le vie brevi e riguardanti i tempi di lavorazione dell'impianto relativo alla linea di trattamento dei cavi nonché precisazione delle fasi di lavorazione degli PFU e relativi punti di captazione, al fine di giustificare un unico impianto di abbattimento dei punti di emissione E3 ed E4;
- in data 18/12/2023, con nota di prot. CMTTo n. 177411, si informava la società che, come previsto dal comma 12 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. *".....l'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Regione (ndr Città Metropolitana) che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino*

alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;

- in data 19/12/2023, con nota di prot. n. 178199, veniva trasmessa alla società la richiesta di integrazione formulata Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera con nota prot. n. 177301 del 18/12/2023, e riguardante chiarimenti in merito agli aspetti emissivi dell'impianto di PFU;
- in data 27/12/2023, con nota prot. n. 181751, veniva trasmessa un'ulteriore richiesta di integrazione formulata Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera in data 22/12/2023, prot. n. 180742;
- in data 31/01/2024, con nota prot. n. 14265, veniva richiesto ad ARPA un contributo tecnico in merito al deposito degli pneumatici post consumo derivanti dal mercato libero e ritenuti idonei per la reimmissione sul mercato; tale attività, già autorizzata con D.D. n. 12770 del 05/05/2015, si configura come cessazione di rifiuto *cd caso per caso*;
- in data 14/02/2024, con nota di prot. CMTTo n. 21703, la Società trasmetteva quanto richiesto;
- in data 21/02/2024, con nota di prot. CMTTo n. 25523, la Direzione Risorse e Tutela dell'Atmosfera trasmetteva il proprio parere di competenza comprensivo di prescrizioni tecniche e dei limiti in materia di emissioni in atmosfera relative agli impianti collocati all'interno del sito in oggetto;
- in data 15/03/2024, con nota di prot. CMTTo n. 38137, ARPA, a seguito di sopralluogo svolto presso l'impianto in data 04/03/2024, trasmetteva il proprio parere vincolante in ordine alla cessazione di rifiuto *cd caso per caso*, come stabilito dal comma 3 dell'art. 184 ter del D. Lgs 152/06 e s.m.i.

Considerato che:

- le modifiche richieste sono da considerarsi una miglioria rispetto al processo attuale;
- ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento devono essere coperte da idonee garanzie finanziarie da prestarsi con le modalità individuate dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- la società è in possesso di certificazione ai sensi dei Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013;
- la guaina ottenuta dai cavi viene utilizzata internamente all'azienda, nella produzione di mattonelle autobloccanti che cessano la qualifica di rifiuto con certificazione ETA n. 22/739 per *Elementi autobloccanti in plastica riciclata per pavimentazioni* denominato: "PA.RI.EK." rilasciata da ITC – CNR in data 07/02/2023;
- la guaina non recuperabile è gestita internamente ai sensi del Regolamento UE 10667/14, con procedura operativa che la società s'impegna ad includere nella certificazione ISO 9001, al primo aggiornamento utile;
- in riferimento al recupero di carta e cartone ai sensi del DM 188/2020, rispetto a quanto autorizzato in AUA con D.D. n. 268 – 28524/2017 del 31/10/2017, la società chiede di inserire anche il codice EER 191201, con l'impegno di aggiornare la procedura operativa;
- la società è inserita nel circuito del Consorzi Nazionali per il recupero degli pneumatici, operante ai sensi del D.M. n. 78/2020;
- in relazione al rispetto della normativa antincendio, la società ha trasmesso il rinnovo periodico di conformità cella certificazione, in scadenza al 18/03/2027;
- con D.D. n. 118-2194/2021 del 05/05/2021, atto di aggiornamento dell'AUA ex art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, di cui alla D.D. n. 268 – 28524/2017 del 31/10/2017, veniva abrogato l'allegato B, titolo alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., riguardante il punto di emissione E9;
- con le integrazioni trasmesse in data 14/02/2024, nota di prot. CMTTo n. 21703, la Società specificava, tra l'altro, che per quanto riguarda la sostituzione delle batterie dei filtri collegate ai camini E3 ed E4 (linea dei PFU) queste verranno unificate in un unico sistema di abbattimento e, al fine di garantire il corretto funzionamento dello stesso, verrà predisposta una camera di calma;
- in riferimento alla linea di PFU, la Direzione Risorse e Tutela dell'Atmosfera, con nota di prot. CMTTo n. 25523 del 21/02/2024, evidenziava che la prevalenza dei due ventilatori allo sbocco della camera di calma

- di cui sopra, dovrà essere la stessa;
- con nota di prot. CMTo n. 38137 del 15/03/2024, ARPA trasmetteva il proprio *parere vincolante* in ordine alla cessazione di rifiuto, cosiddetto “caso per caso”. Nello specifico tale espressione si riferisce agli EoW costituiti da pneumatici post consumo, e richiama quanto previsto dall’art. 237, Appendice VIII, Titolo III del *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al D. P. R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.* (Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione);
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio dell’atto richiesto.

Ritenuto pertanto:

- di procedere al rinnovo e contestuale modifica dell’autorizzazione in oggetto;
- di disporre la prestazione delle garanzie finanziarie il cui importo è da riferirsi alla capacità massima di stoccaggio dei rifiuti, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20 -192 del 12/06/2000.

Rilevato che:

- l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 180 gg dalla D.G.P. n. 645-23401/2011 del 05/07/2011 come modificata dalla D.G.P. n. 451-21053/2012 del 05/06/2012 e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Dato atto:

- dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 6 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
- che il presente provvedimento è assunto nell’ambito delle attività definite nell’obiettivo 0902Ob16 del DUP adottato per l’anno corrente;
- *di aver espletato, alla luce dei dati rilevabili dall’istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i.*

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'obiettivo di PEG 0903Ob03;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. Di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **per un periodo di dieci anni** dalla data di emanazione del presente atto la società:

TURIN CARTA SRL

SEDE LEGALE: C.SO RE UMBERTO i, 63 TORINO

SEDE OPERATIVA: VIA FATEBENEFRAPELLI, 91 SAN MAURIZIO CANAVESE

all'esercizio dell'attività di recupero [R3 ed R4], messa in riserva [R13] con operazioni accessorie [R12] di rifiuti speciali non pericolosi secondo le specifiche descritte negli elaborati allegati all'istanza di modifica non sostanziale pervenuta in data 15/06/2023, nota di prot. CMTo n. 83014 e all'istanza di rinnovo pervenuta in data 19/06/2023, nota di prot. CMTo n. 84271, e alle successive integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'**Allegato** al presente provvedimento, costituito da: **Sezione 1 (elenco rifiuti autorizzati), Sezione 2 (sintesi delle linee di trattamento), Sezione 3 (prescrizioni tecnico gestionali), Sezione 4 (prescrizioni di carattere amministrativo), Sezione 5 (emissioni in atmosfera) e Sezione 6 (lay-out dell'impianto)**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di stabilire che **entro 60 gg.** dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino – Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione;

3. di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla D.D. n. 268 – 28524 del 31/10/2017 e s.m.i. perderà efficacia nel momento in cui assumerà efficacia il presente provvedimento;

4. al fine di **garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso** all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, **entro 10 gg.** dalla conoscenza del presente provvedimento dovrà essere comunicato il **nominativo del responsabile tecnico o figura analoga** reperibile in caso di necessità, inviandone i riferimenti, anche telefonici, alla scrivente Direzione, Comune sede dell'impianto ed ARPA;

5. di stabilire altresì che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;

6. il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali come richiamati al precedente punto 1) dovrà essere conservato presso la sede operativa, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà

essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana di Torino almeno centottanta giorni prima della data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

7. di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;

8. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

INFORMA CHE:

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.
L'Allegato, composto dalle diverse Sezioni, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

SA/VPC

Torino, 26/03/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. SA_VPC_03_2024_TURIN_CARTA_DD_rinnovo_e_modifica_ALLEGATO.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**ALLEGATO
SEZIONE 1 – ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI**

Descrizione merceologica	Codice EER	Descrizione	Attività	C max di deposito (t)	Mov. annua (t/a)
Carta e cartone	150101	imballaggi di carta e cartone	R3	200	15.000
	150105	imballaggi compositi			
	150106	imballaggi in materiali misti	R12,R13	20	10.000
	191201	carta e cartone			
	200101	carta e cartone			
Metalli ferrosi	100210	scaglie di laminazione	R4, R12, R13	300	2.000
	120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi			
	120102	polveri e particolato di metalli ferrosi			
	150104	imballaggi metallici			
	160117	metalli ferrosi			
	170405	ferro e acciaio			
	190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			
	190118	rifiuti della pirolisi			
	191202	metalli ferrosi			
200140	Metalli				
Metalli non ferrosi	110501	zinco solido	R4, R12, R13	100	1.000
	120103	limatura			
	120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi			
	150104	imballaggi metallici			
	170401	rame			
	170402	Alluminio			
	170403	Piombo			
	170404	Zinco			
	170406	Stagno			
	170407	metalli misti			
	191002	rifiuti di metalli non ferrosi			
	191203	metalli non ferrosi			
	200140	Metalli			
RAEE	160214	apparecchiature fuori uso	R4, R12, R13	50	500
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso			
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso			
	200140	Metalli			

Plastica e gomma	070213	rifiuti plastici	R3, R12, R13	300	2000
	120105	limatura e trucioli di materiali plastici			
	150102	imballaggi di plastica			
	160119	Plastica			
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso			
	160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05			
	170203	Plastica			
	191204 ⁽¹⁾	plastica e gomma			
	200139	Plastica			
Legno	030101	scarti di corteccia e sughero	R12, R13	20	300
	030105	segatura			
	150103	imballaggi in legno			
	170201	Legno			
	191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06			
	200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37			
Cavi elettrici	160118	metalli non ferrosi <i>limitatamente ai cavi elettrici</i>	R3, R4, R12, R13	100	3.500
	160122	componenti non specificati altrimenti <i>limitatamente ai cavi elettrici</i>			
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso <i>limitatamente ai cavi elettrici</i>			
	170411	cavi			
PFU	160103 ⁽²⁾ ⁽³⁾	pneumatici fuori uso	R3, R4, R12, R13	2.000	30.000
	191204 ⁽²⁾	Ciabattato da PFU		100	3.000

⁽¹⁾ La linea di produzione mattonelle autobloccanti, alimentata dal granulato di plastica (rifiuto di cui al CER 191204) ottenuto dalla linea di trattamento dei cavi elettrici, permette di ottenere un prodotto che cessa dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (attività R3), come meglio descritto alla Sezione 2 del presente provvedimento.

⁽²⁾ La linea di trattamento pneumatici permette di ottenere prodotti (granulato di gomma e ferro) che cessano dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (attività R3 e R4), come meglio descritto alla Sezione 2 del presente provvedimento;

⁽³⁾ Preparazione per il riutilizzo (attività R3) degli pneumatici post consumo che rispettano i requisiti di cui ai punti 25 e 26 della successiva Sezione 3.

SEZIONE 2 – SINTESI DELLE LINEE DI TRATTAMENTO

Linea di trattamento carta e cartone

Rifiuti trattati - CER: 150101, 150105, 150106, 191201, 200101

Posizione: area 2

Attività: cernita, selezione e imballo

Linea di trattamento RAEE

Rifiuti trattati: CER_160214, 160216, 200136, 200140

Posizione:

Attività: disassemblaggio e valorizzazione dei contenuti in metallo, plastica e gomma

Linea di trattamento cavi elettrici

Rifiuti trattati: CER 170411, 160216, 160122, 160118

Posizione: area 4

Attività:

1. messa in riserva
2. riduzione volumetrica grossolana macinatore mobile Eldan Scandinavian Recycling
3. separazione plastica/metallo mediante:
 - macinatore Satrind 10x15 mm
 - nastro trasportatore
 - deferizzatore
 - macinatore Rasper 1.5x1.5 mm
 - nastro trasportatore
 - deferizzatore
 - n. 2 granulatori (plastica e metallo)
 - espulsore automatico Venturi
 - tavolo separatore ad aria C25 (si separa il rame)
 - centrifuga a secco del granulato di plastica con impianto IRIS
4. raccolta delle frazioni granulate di metallo (rifiuto, CER 191203 o materia che cessa dalla qualifica di rifiuto qualora ottemperi a quanto previsto dai Regolamenti UE nn. 715/2013 o 333/2011) e plastica (rifiuto, CER 191204 o miscele di materie plastiche eterogenee che cessano dalla qualifica di rifiuto qualora rispettino quanto previsto dalla Norma UNI 10667-14).

PRE MACINAZIONE (Eldan Scandinavian Recycling)

Potenzialità: 10 t/h

Durata max: 10 h/g

Giorni/anno di azionamento impianto (dato indicativo): 40

IMPIANTO DI TRATTAMENTO (composto da Macinatore Satrind - Rasper – Deferizzatori – Granulatori - Tavolo separatore ad aria e a secco)

Potenzialità: 3 t/h

Durata max: 10 h/g

Giorni/anno di azionamento impianto (dato indicativo): 140

Linea di produzione mattonelle autobloccanti

Rifiuti trattati: CER 191204, granulato generato dall'impianto di trattamento cavi

Posizione: area 3

Attività:

1. prelievo automatico del granulato da silos dosatore, preceduto da silos miscelatore
2. estrusione
3. stampo del manufatto in giostra refrigerata da chiller
4. vasca di raffreddamento ad acqua
5. nastro trasportatore ad acqua per raffreddamento ed espulsione delle mattonelle
6. imballaggio del manufatto

Alimentazione all'impianto: 15 kg di granulato/min

Potenzialità: 240 mattonelle/h (peso mattonella: 3,2 kg)

Durata max: 10 h/g

Produzione media giornaliera: 1.800 mattonelle

Linea di lavorazione pneumatici

Rifiuti trattati: CER 160103 (PFU), CER 191204 (ciabattato da PFU)

Posizione: area 5

Attività:

1. Stoccaggio PFU
2. Riduzione volumetrica grossolana (ciabattatura)
3. vagliatura Rotante Nimby → generazione 2 flussi: sopra e sotto vaglio
4. Granulazione e pulizia primaria del granulo
5. Pulitura del granulo con setaccio ad aria
6. Insaccaggio del granulo
7. Lavorazione/Raffinazione/Pulitura metallo

8. Imballaggio del metallo

Fase 2: Riduzione volumetrica grossolana (pre-macinatore Molinari, serie TP2000):

Potenzialità: 13 t/h (10 t/h x 160103 + 3 t/h x 191204)

Durata max: 10 h/g

Giorni/anno di azionamento impianto (dato indicativo): 250

Fase 4: Granulazione e pulizia primaria del granulo

- Frammentazione dei pneumatici (Rasper MPR 160T HD)
- Deferrizzazione
- Stoccaggio in silos dosatore
- Granulazione (2 granulatori pezzatura 4,5 mm e 2,7 mm)
- Setacciatura (PC10T Eldan)

Fase 5: Pulitura del granulo con setaccio ad aria

- Pre-vagliatrice PC15T
- Pulitore modulare FP1500

Fase 6: Insaccaggio del granulo

Potenzialità: 1,5 t/h di granulo in gomma

Rifiuti trattati: CER 191202, metalli ferrosi da PFU

Posizione: area 6

Fase 7: Lavorazione/Raffinazione/Pulitura metallo (Helyos FE)

- dosatore ballatore per imbocco metallo da sottoporre a raffinazione
- mulino a martelli AGRWORD
- Impianto Helyos composto dai seguenti macchinari:
 - tramoggia di alimentazione
 - mulino ELYOS
 - tavola vibrante di scarico
 - magnete
 - carro ponte di servizio (necessario alle attività di manutenzione della linea)
- vibro vaglio

Fase 8: Imballaggio del metallo

pressa automatica ROTER RA140.2H

Potenzialità: 1,5 t/h

Preparazione per il riutilizzo dei pneumatici

Rifiuti trattati: CER 160103 (PFU)

Posizione: area 5

Attività: controllo di idoneità come da successive prescrizioni di cui ai punti 25 e 26 della Sezione 3.

SEZIONE 3 - PRESCRIZIONI TECNICO – GESTIONALI

1. la capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti presso il sito, è fissata in:

Rifiuti speciali non pericolosi	3190 t
--	---------------

Ai fini del calcolo della garanzie finanziarie, devono essere conteggiati anche i volumi utili delle linee di trattamento, espressi in peso di rifiuto occupabile, ossia:

- linea trattamento pneumatici: 3 t
- linea trattamento cavi: 3 t
- linea produzione mattonelle: 0,3 t;

2. la capacità massima di stoccaggio per gli EoW, stante quanto dichiarato dalla società, è fissata in:

- carta e cartone è di 300 t (circa 300 balle)
- metalli ferrosi è di 500 t,
- metalli non ferrosi è di 50 t,
- plastica è di 100 t;
- mattonelle autobloccanti è di 150 t,
- gomma da PFU è di 240 t,
- pneumatici post consumo è di 32 t;

3. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

4. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;

5. tutti i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e devono essere di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto;

6. le aree di deposito dei rifiuti devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona e la tipologia dei rifiuti stoccati (codice EER);

7. i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;

8. deve essere distinto il settore per il conferimento da quello del trattamento;

9. i rifiuti derivanti dalle operazioni condotte presso il sito, destinati allo smaltimento devono essere stoccati separatamente da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti. Tutti i rifiuti derivanti dalla selezione devono altresì essere posti in deposito nel pieno rispetto delle condizioni impartite dall'art. 183, lett. m) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
10. i materiali o i rifiuti in gomma stoccati all'aperto devono essere sottoposti a periodici trattamenti di disinfestazione contro il proliferare della zanzara tigre;
11. ai rifiuti derivanti dall'attività R12, in considerazione della loro origine, deve essere attribuito il codice EER della famiglia 19xxxx;
12. è fatto divieto ritirare cavi di origine domestica;
13. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
14. per i cumuli di rifiuti aventi caratteristiche fisiche di estrema volatilità, devono essere adottate opportune soluzioni atte ad impedire il trasporto eolico degli stessi (reti di protezione, teli di nylon, ecc);
15. all'interno dell'impianto non dovrà essere effettuata alcuna operazione di bonifica dei contenitori vuoti;
16. è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;
17. in caso di sversamenti accidentali, ovvero in caso di necessità di interventi di bonifica, il materiale risultante dalle suddette operazioni dovrà essere classificato e smaltito secondo la normativa tecnica vigente, riportando il fatto sul registro di carico e scarico;
18. vengano adottate precauzioni nella manipolazione dei rifiuti, per contenere i rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
19. sia garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e dalle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione, e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nel deposito; sia inoltre possibile reperire, in qualsiasi momento, un responsabile tecnico;
20. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
21. è fatto obbligo provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento;
22. le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;
23. l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011 e s.m.i., concernente la determinazione delle attività soggette alle visite e prevenzione incendi di cui al DM

10/03/98; si richiama altresì all'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio;

24. deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature elettriche ed elettroniche, metalli di varia origine ecc). In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Città Metropolitana di Torino emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 27035 del 01/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici su rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011;

PFU che cessano dalla qualifica di rifiuto (EoW caso per caso)

25. i rifiuti costituiti da pneumatici usati derivanti dal mercato libero sottoposti ad attività R12 ed R3 e ritenuti idonei perdono la qualifica di rifiuto e possono essere reimmessi sul mercato come bene per essere riutilizzati, esclusivamente nel caso in cui gli stessi rispettino i requisiti di sicurezza e gli standard qualitativi così come previsti all'art. 237 Appendice VIII Titolo III del *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada* di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.

26. gli pneumatici usati destinati al mercato estero, pur non dovendo rispettare le disposizioni del codice della strada italiano, devono comunque garantire alcuni requisiti di sicurezza e standard qualitativi, quali:

- non devono essere presenti ernie e lesioni sui fianchi;
- non deve essere presente un'usura accentuata sulle spalle e/o al centro del battistrada. Deve essere esplicitato il mercato di destinazione e l'usura dovrà essere conforme a quanto indicato dalla normativa del mercato di destinazione;
- il tallone non deve presentare rotture e non devono essere presenti screpolature sui fianchi o al centro del battistrada;
- non devono essere presenti tagli e rotture;
- non devono avere un'età superiore a 8 anni;
- devono essere conservati riparati dalla luce, acqua e umidità, in posizione verticale in un unico strato su rastrelliere, oppure in modo intrecciato (a spina di pesce) o impilati in orizzontale uno sopra l'altro, ma in questi ultimi due casi l'altezza delle pile o di intrecciamento deve essere limitata per evitare le eventuali deformazioni permanenti degli pneumatici posti in basso;
- per ogni lotto dovrà essere prevista una dichiarazione di conformità come da fac simile di cui alla Sezione 7 del presente provvedimento;

27. Il personale incaricato di svolgere la selezione dovrà essere formato sui criteri di ammissibilità stabiliti in autorizzazione.

28. I copertoni che non rispettano i requisiti sopraccitati non potranno essere reimmessi sul mercato e conserveranno pertanto la qualifica di rifiuto.

GVG (Gomma Vulcanizzata Granulare) ottenuta dalla linea di trattamento pneumatici

29. ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la gomma vulcanizzata cessa di essere qualificata come rifiuto ed è qualificata gomma vulcanizzata granulare (GVG) se è conforme ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1 del DM 78/2020;

30. l'accertamento di conformità ai limiti sopra richiamati deve avvenire per ogni lotto di produzione, definito nella quantità massima di 1.000 tonnellate;

31. il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di un rifiuto deve essere attestato tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo di recupero di ciascun lotto. Tale dichiarazione va conservata, anche in formato elettronico, presso l'impianto;

32. il produttore conserva per cinque anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di GVG prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche della GVG prelevata e da consentire la ripetizione delle analisi.

Frazione metallica ottenuta dalla linea trattamento pneumatici e dalla linea trattamento dei cavi

33. per i rottami di alluminio, ferro e acciaio e rame per cessare dalla qualifica di rifiuto, deve essere ottemperato quanto previsto dai Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013;

34. il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di un rifiuto deve essere attestato tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo di recupero di ciascun lotto. Tale dichiarazione va conservata, anche in formato elettronico, per cinque anni presso l'impianto;

35. per i rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame soddisfatte tutte le condizioni fissate dal citato Regolamento, la *cessazione dalla qualifica di rifiuto* di ciascun lotto si considera al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità;

36. non è ammessa la miscelazione di lotti diversi;

37. la società deve provvedere a mantenere attivo il sistema di gestione della qualità così come previsto dell'art. 6 dei citati Regolamenti, rinnovando ogni tre anni la certificazione e **trasmettendole in copia all'ufficio scrivente e ad ARPA entro 30 gg dall'ottenimento;**

38. limitatamente ai rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi (ad esclusione dei rottami di alluminio e rame, per cui il riferimento sono i regolamenti comunitari anzidetti), è ammissibile la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica nel rispetto dei criteri richiamati dalla norma tecnica di riferimento costituita dal DM 05/02/98 e s.m.i., ossia mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche:

- oli e grassi < 2% in peso
- PCB e PCT < 25 ppb
- inerti, metalli ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale
- solventi organici < 0,1% in peso
- polveri con granulometria < 10 mm non superiori al 10% in peso delle polveri totali
- non radioattivo ai sensi del D.Lgs. 17/03/1995 n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Conformi alle specifiche UNI ed EURO

Tale trattamento si configura come attività R4, allegato C al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Autobloccanti ottenuti dalle guaine dei cavi

39. le mattonelle autobloccanti derivanti dalle guaine dei cavi elettrici cessano dalla qualifica di rifiuto qualora venga dimostrata la conformità alle specifiche tecniche così come valutate nell'ambito del rilascio della Valutazione Tecnica Europea (ETA) n. 22/739 del 07/02/2023;

Rifiuti costituiti da guaine di rivestimento dei cavi elettrici

40. il granulato ottenuto dalla linea di lavorazione dei cavi elettrici, nel caso non sia destinato all'impianto di produzione mattonelle autobloccanti, può cessare dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. qualora venga dimostrato il rispetto di quanto previsto dalla Norma UNI 10667-14 – *Materie plastiche di riciclo. Miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosa di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie*, e pertanto il materiale ottenuto cessa dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., esclusivamente nel caso in cui lo stesso venga impiegato successivamente per la produzione di malte cementizie, secondo le modalità previste dalla norma succitata. Il materiale così ottenuto deve essere contraddistinto dalla sigla R PMIXCEM;

41. il granulato di plastica ottenuto dalla linea di lavorazione dei cavi elettrici, per cessare dalla qualifica di rifiuto, oltre ad essere destinato esclusivamente alla produzione di malte cementizie, deve avere le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche	Requisiti
Contenuto di plastica e gomma (possono ed essere presenti tutti i tipi di rifiuti in plastica, compresi i rifiuti di imballaggio, caricati e/o rinforzati)	≥80% in peso sul secco
Contenuto di altri materiali (carta, cartone, legno, cartoni in poliaccoppiato, vetro, metallo, sassi, etc.) di cui: contenuto di corpi estranei inerti:	≤20% in peso sul secco
1) vetro, sassi, etc. di dimensione ≥ 1 mm	≤4% in peso sul secco
2) metalli ferrosi e non ferrosi di dimensione ≥ 1 mm	≤3% in peso sul secco
Massa volumica apparente	Minima ≥200 kg/m ³
Granulometria	Dimensione massima ≤20 mm
Forma fisica	Scaglia, pallet, granulo
Umidità residua	≤10% in peso

42. le verifiche chimico-fisiche-merceologiche di cui al precedente punto devono essere effettuate **su ciascun lotto** ottenuto a valle del trattamento. Solo una volta disponibili i risultati delle verifiche di laboratorio, e solo nel caso in cui gli stessi siano conformi a quanto previsto al punto precedente, il lotto può essere ceduto al cliente. Nel caso in cui l'esito delle prove riscontri uno o più parametri non conformi, il materiale deve essere allontanato come rifiuto. I certificati analitici devono essere conservati in sito per non meno di 5 anni dalla data del certificato stesso;

Carta e cartone

43. Per comodità di lettura si intende inoltre richiamare gli intendimenti espressi dalla società ai fini del rispetto del disposto del DM 188/2020 in ordine alla cessazione dalla qualifica di rifiuto di carta e cartone.

- L'accertamento di conformità a tali requisiti avviene per lotto, definito nella quantità di 5.000 tonnellate di prodotto realizzato in modo uniforme e, in ogni caso non superiore a 6 mesi di produzione;
- il controllo del raggiungimento della quantità di 5.000 tonnellate avverrà mediante monitoraggio periodico (mensile);
- l'accertamento di conformità è affidato a laboratorio certificato secondo la norma ISO 9001, che effettua il prelievo dei campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802;
- il piano di campionamento è riportato su apposita modulistica del sistema integrato qualità e ambiente;

- i tempi di conservazione del campione presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, sono pari ad 1 anno. Il campione prelevato di carta e cartone e le modalità di conservazione del campione medesimo sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi, in sacchi in PE depositati al riparo dagli agenti atmosferici, identificati con data di prelievo e qualità UNI 643 contenuta;
- il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, del DM 188/2020 è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Dichiarazione di Conformità - DDC) ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 del DM 188/2020 e inviata all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. La DDC può essere stilata in formato elettronico e viene conservata presso l'impianto o la sede legale, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.

SEZIONE 4 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

- 1) in caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione in carta bollata e mediante raccomandata A.R. **almeno entro VENTI giorni**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione Provinciale, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
- 2) in caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate, dovrà essere presentata domanda in carta bollata da inoltrarsi mediante lettera raccomandata A.R.. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
- 3) l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante lettera A.R., la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; dovrà conseguentemente provvedere entro la suddetta data, allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento; l'istante dovrà, altresì, provvedere ad eseguire opportune indagini, di cui al Titolo V, Parte IV al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto;
- 4) deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;
- 5) l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

SEZIONE 5 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

LIMITI DI EMISSIONE

1. Gli impianti e le attività autorizzati, ivi compresi i sistemi di abbattimento delle emissioni se presenti, devono essere realizzati e gestiti conformemente alle condizioni individuate dall'Autorità competente nel presente provvedimento, sulla base del progetto presentato e degli atti istruttori, in modo da garantire – nei periodi di normale funzionamento - il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nel presente Allegato.
2. I **valori limite di emissione** fissati nel Quadro Emissioni del presente Allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario di sostanze inquinanti che non devono essere superati nelle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività o dagli impianti, in condizioni normali (temperatura pari a 0 °C e pressione di 0,101 MPa) previa detrazione del tenore di vapore acqueo.
3. Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4. Gli impianti da cui si originano emissioni in atmosfera, i sistemi di captazione, convogliamento e contenimento delle emissioni ed i relativi sistemi di controllo devono essere mantenuti in costante efficienza e sottoposti a manutenzioni periodiche.
5. Il Gestore deve effettuare le manutenzioni **straordinarie** ogni qual volta si evidenzino anomalie negli stessi impianti.
6. Il gestore deve annotare l'esito delle ispezioni, i guasti e i malfunzionamenti dei sistemi di contenimento delle emissioni (filtri a maniche) e dei relativi sistemi di controllo (es. pressostato differenziale), nonché gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati, su apposito registro, cartaceo o informatico, compilato in conformità agli schemi esemplificativi di

cui alle Appendici 2 e 3 dell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo con lo storico di almeno 1 anno precedente.

PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI

7. I filtri a maniche (a norma UNI) devono essere dotati di pressostato differenziale, di segnale acustico/luminoso per la segnalazione di eventuali guasti/intasamenti/rottura delle maniche e dell'opzione per la pulizia in automatico in controcorrente.
8. il Gestore deve verificare l'integrità dei filtri a maniche mediante ispezioni visive da eseguirsi ogni qual volta si verificano anomalie all'impianto e comunque con cadenza almeno semestrale. L'esito di tali ispezioni e di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria deve essere annotato sul registro di cui al punto 6.

MESSA IN ESERCIZIO E MONITORAGGIO DI COMPETENZA DEL GESTORE

9. La comunicazione della **data di messa in esercizio** degli impianti ai sensi dell'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. non è dovuta in quanto gli impianti medesimi sono già in esercizio.
10. Ai fini del **monitoraggio** di competenza del gestore (ex art. 269 comma 4 lett. b del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) deve essere effettuata la **misurazione periodica** delle emissioni in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti/attività, secondo la periodicità prevista nella colonna "frequenza monitoraggio" del Quadro Emissioni del presente Allegato, con decorrenza a far data dall'ultima misurazione eseguita. Tale periodo deve essere individuato in **un giorno di marcia a regime degli impianti/attività**. La frequenza delle misurazioni periodiche per i vari parametri legati alla lavorazione di estrusione dovrà essere allineata con quella delle restanti campagne di misura.
11. È consentito al gestore, per motivate **ragioni produttive e/o meteorologiche**, differire la data prevista per l'esecuzione delle misurazioni delle emissioni salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Torino e ad ARPA Piemonte - comprensiva della nuova data in cui sarà effettuata la misurazione. La nuova data deve essere riprogrammata entro un termine massimo di 60 giorni dalla data programmata in origine dandone ulteriore comunicazione con dovuto anticipo.
12. Il gestore deve comunicare tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino e ad ARPA Piemonte, con almeno 15 giorni di anticipo, la data e la fascia oraria programmate per le misurazioni delle emissioni.

13. Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere specificamente comunicate dallo stesso alla Città Metropolitana di Torino ed all'ARPA Piemonte entro 24 ore dall'accertamento.
14. Il gestore deve trasmettere tramite PEC i risultati delle misurazioni delle emissioni, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Città Metropolitana di Torino, ad ARPA Piemonte ed al Sindaco. Per la presentazione dei risultati il gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM. 2.0 scaricabile dal sito: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni/autocontrolli-emissioni>, specificando le condizioni operative in corso durante i campionamenti.
15. Per l'effettuazione del monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore devono essere seguiti i criteri, le strategie, i metodi di campionamento ed analisi individuati da ARPA Piemonte nel documento "Pubblicazione metodi di campionamento ed analisi delle emissioni" reperibile al seguente link: <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

16. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti laddove siano previsti la misura ed il campionamento degli effluenti stessi devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura). Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento.
17. Il gestore, per i camini i cui punti di prelievo non risultino stabilmente accessibili nelle condizioni di sicurezza, deve rendere disponibile un ponte a torre su ruote oppure altro sistema mobile di sollevamento in sicurezza, entro due ore dall'eventuale richiesta degli Enti preposti al campionamento delle emissioni.
18. La sigla identificativa dei punti d'emissione presenti in stabilimento deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
19. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri, fatta eccezione per i camini E5 ed E6.

QUADRO EMISSIONI

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza monitoraggi ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E1	LINEA PFU riduzione volumetrica, nastro vibrante, deferrizzazione, silos, granulazione, setacciatura con PC10 e PC15	35°	18.000	Polveri Totali	10	0.180	T	Filtro a maniche	9,0	Pulizia automatica in controcorrente
E2	LINEA PFU asportazione del tessile mediante pulitore modulare FP1500	Amb.	9.000	Polveri Totali	10	0.090	T	Filtro a maniche	9,5	Pulizia automatica in controcorrente
E3	LINEA PFU asportazione del tessile mediante setacciatura con PC15 e pulitore modulare FP1500	Amb.	7.000	Polveri Totali	10	0.070	T	Filtro a maniche	10,5	Pulizia automatica in controcorrente
E4	LINEA PFU linea pneumatica di insaccamento del granulo	Amb.	7.000	Polveri Totali	10	0.070	T		10,5	

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837 - Fax 011 861 4278

www.cittametropolitana.torino.it

Sigla emis- sione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/ Nm ³]	[kg/h]				
E5	IMPIANTO DI LAVORAZIONE CAVI silos, turbina, tavolo separatore ad aria	Amb.	13.000	Polveri Totali	10	0.130	T	Filtro a maniche	7	Pulizia automatica in controcorrente
E6	IMPIANTO DI LAVORAZIONE CAVI rasper, silos, granulatori	Amb.	25.000	Polveri Totali	10	0.250	T	Filtro a maniche	7	Pulizia automatica in controcorrente
E7	IMPIANTO DI LAVORAZIONE DELLA PLASTICA DA CAVI : linea di estrusione	Amb.	3.000	Polveri COT NH ₃ HCl	10 20 15 5	0.030 0.060 0.045 0.015	T T T T	---	9	---
E9	LINEA PFU Impianto Helyos dedicato alla Triturazione e pulitura metallo	Amb.	22.000	Polveri Totali	10	0.220	T	Filtro a maniche	9	Pulizia automatica in controcorrente

⁽¹⁾N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.


DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837 - Fax 011 861 4278

www.cittametropolitana.torino.it

SEZIONE 6 – LAY OUT DELL'IMPIANTO



LEGENDA MACRO AREE	
①	UFFICI
②	AREA LAV CARTA E CARTONE
③	AREA LAV E DEP. MATTONELLE
④	AREA LAV E DEP. CAVI
⑤	AREA LAV E DEP. PNEUMATICI
⑥	AREA LAV E DEP. METALLI-EOW
⑦	OFFICINA MECCANICA

LEGENDA MICRO AREE	
A	DEPOSITO PNEUMATICI IN
A1	DEPOSITO PNEUMATICI OUT
B	DEPOSITO CIPPATO E CIABATTATO PRODOTTO DA PFU
B1	DEPOSITO CIABATTATO DA PFU PROV DA TERZI
C	DEPOSITO PNEUMATICI IN INGRESSO
D	DEPOSITO METALLI DA PFU POST LAV.
D1	DEPOSITO METALLI EoW
E	DEPOSITO EOW PFU IN BIG BAGS
G	DEPOSITO TESSILI DA PFU
H-I-N	DEPOSITO RIFIUTI PLASTICA E GOMMA
L	DEPOSITO GRANULO PLASTICA DA CAVI
L1	DEPOSITO EoW PLASTICA DA CAVI
L2	DEPOSITO MATTONELLE EOW DA CAVI
M	DEPOSITO RIFIUTI LEGNOSI
O	DEPOSITO CAVI IN INGRESSO
P	DEPOSITO RIFIUTI METALLO NON FERROSO
R	DEPOSITO RIFIUTI TIP 1.1
S	DEPOSITO EOW CARTA E CARTONE
T	DEPOSITO RAEE IN/OUT

SEZIONE 7 – FAC SIMILE DDC PNEUMATICI POST CONSUMO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
 (Articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero (n. lotto)	
Anno	

(riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Denominazione sociale	
CF/P.IVA	
Iscrizione al registro imprese	
Indirizzo	
CAP Comune Provincia	
Impianto di produzione	
Indirizzo	
CAP / Comune / Provincia	
Autorizzazione numero / Ente rilasciante Data di rilascio	

Il produttore sopra indicato dichiara che

il lotto di pneumatici post consumo idonei per essere reimmessi sul mercato è rappresentato dalla seguente quantità in massa:

(indicare le tonnellate in cifre e lettere)

Il predetto lotto di pneumatici post consumo idonei per essere reimmessi sul mercato è conforme al codice della strada del Paese di destinazione, vale a dire

(indicare il Paese di destinazione)

Il produttore dichiara infine di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000.

data

timbro e firma

Protocollo (*) Torino, (*)

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui Acta;
i dati sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC.

Posizione n. 018588

Tit. 10 Cl. 5

*Il n. di protocollo e il n. di posizione
devono essere citati nella risposta*

Spett.le impresa
Turin Carta srl
Corso Re Umberto I, 63
Torino

pec: turincarta@documentipec.com

e p.c. Spett.le Società
HDI Assicurazioni S.p.A.
Direzione Generale
Via Abruzzi, 10
00187 ROMA

pec: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it

OGGETTO: D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i. – art. 208 d.lgs. n. 152/2006
Garanzie finanziarie previste per operazioni di smaltimento e recupero rifiuti
impresa Turin Carta s.r.l.
Sede operativa di Via Fatebenefratelli, 91 – San Maurizio C.se (TO)
Autorizzazione n. 1621 del 26/03/2024.
Comunicazione di avvenuta accettazione garanzie finanziarie.

Con la presente si comunica che la Città Metropolitana di Torino **ha accettato** le garanzie finanziarie prestate con Polizza fideiussoria n. 0691430590 ed Allegato Tecnico del 04/04/2024, emesse dalla HDI Assicurazioni s.p.a, a garanzia della vs. attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi presso la sede operativa in oggetto, come autorizzata con ns. Determinazione n.1621 del 26/03/2024.

Distinti saluti.

Il Dirigente della Direzione
Ing. Pier Franco ARIANO
(documento firmato digitalmente)

LB

ATTO N. DD 7578

DEL 20/11/2024

Rep. di struttura DD-TA1 N. 258

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE EX ART. 208 DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. DELLA D.D. N. 1621 DEL 26/03/2024
SOCIETA': TURIN CARTA S.R.L.
SEDE LEGALE: C.SO RE UMBERTO I, 63 TORINO
SEDE OPERATIVA: VIA FATEBENEFRAPELLI, 91 SAN MAURIZIO CANAVESE
P. IVA: 04909860019 POS. N. 018588

Premesso che:

- con D.D. n. 1621 del 26/03/2024, veniva rilasciata alla società TURIN CARTA s.r.l. il rinnovo e la contestuale modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per la messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R3, R4, R12 e R13 di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), presso il sito ubicato in via Fatebenefratelli 91, nel Comune di San Maurizio Canavese;
- in data 17/06/2024, con nota di prot. CMTo n. 84105, la Società presentava istanza di modifica non sostanziale ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., riguardante nel dettaglio:
 - PFU post consumo: gestione dei codici EER 16.01.03 – 19.12.04 (**MOD. 1**),
 - identificazione del codice EER 19.12.04 ritirabile sia come plastica e gomma che come guaine di rivestimento dei cavi (**MOD. 2**),
 - lavorazione rifiuti plastici (**MOD. 3**),
 - produzione di EoW da pneumatici così come previsto dal DM 78/20 e imballaggio del tessile derivato dal trattamento degli PFU (**MOD. 4**),
 - dichiarazione di conformità degli PFU re-immessi sul mercato (**MOD. 5**),
 - gestione della produzione di EoW nel trattamento dei metalli ferrosi derivanti dagli PFU (**MOD. 6**);con tale nota, la società segnalava inoltre alcuni meri errori materiali di trascrizione occorsi nella stesura del provvedimento di rinnovo.

Suddetta istanza veniva perfezionata in bollo in data 18/09//2024, con nota di prot. CMTo n. 128884;

- in data 09/07/2024, con nota di prot. CMTo n. 96300, veniva comunicato alla società l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- in data 10/09/2024, con nota di prot. CMTo n. 124582, la Scrivente Direzione comunicava alla Società di

ritener utile un incontro, nell'ambito del procedimento istruttorio, al fine di perfezionare il provvedimento di modifica, recependo le intenzioni gestionali espresse;

- in data 13/09/2024, con nota di prot. CMTTo n. 126899, sulla base delle risultanze dell'incontro tenutosi presso gli Uffici CMTTo in data 12 settembre 2024, veniva formalizzata una richiesta integrazioni riguardante chiarimenti relativi, tra l'altro, alle aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, quelle del deposito degli EoW e quelle del deposito temporaneo;
- in data 20/09/2024, con nota di prot. CMTTo n. 130430, la Società trasmetteva quanto richiesto;
- in data 26/09/2024, con nota di prot. CMTTo n. 134047, la scrivente formulava un'ulteriore richiesta integrazioni cui la Società dava riscontro con nota di prot. CMTTo n. 136229 del 01/10/2024;
- in data 28/10/2024, con nota di prot. CMTTo n. 153536, ARPA, come previsto dal comma 3 articolo 184-ter del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., trasmetteva parere obbligatorio e vincolante in merito alle modifiche circa la gestione degli pneumatici post consumo idonei per essere reimmessi sul mercato;
- in data 11/11/2024, con nota di prot. CMTTo n. 160203, la Società comunicava un mero errore riguardante la documentazione trasmessa con le integrazioni, quale la mancanza del codice EER 020104 nella classe merceologica *Plastica e gomma*.

Considerato che:

- la Società riporta che *...in data 03/04/24, a seguito di sopralluogo dei funzionari Arpa, questi evidenziavano la criticità riguardante il deposito istantaneo degli PFU (pag. 2 dell'allegato all'autorizzazione): tale deposito, in sede di verifica, non consente di distinguere i rifiuti prodotti, a cui viene assegnato il cer 19... da quelli che invece provengono da terzi con il cer 19....; per tale motivo potrebbero esserci problemi legati al superamento dei quantitativi in quanto, in autorizzazione, è stato posto un limite di 100 t che (omissis)..è unicamente il rifiuto in ingresso come CER 19.12.04 e non tiene in considerazione il rifiuto Cer19.12.04 prodotto dalla lavorazione del Cer 16.01.03... a riguardo la Società segnala che, seppur venga utilizzata idonea cartellonistica identificativa, gli stessi software di gestione dei rifiuti non permettono la distinzione dell'origine di un rifiuto avente lo stesso codice EER, e questo potrebbe generare confusione in sede di controllo, anche per le stesse caratteristiche visive del rifiuto stesso, pertanto chiede (**MOD. 1**) di apportare nella Tabella della Sezione 1 – ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI della D.D. oggetto di modifica delle puntualizzazioni a riguardo;*
- la nota (1) della Tabella della Sezione 1 – ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI della D.D. oggetto di modifica, in merito al codice EER 191204 riporta *..la linea di produzione mattonelle autobloccanti, alimentata dal granulo di plastica (rifiuto di cui al CER 191204) ottenuto dalla linea di trattamento dei cavi elettrici, permette di ottenere un prodotto che cessa la qualifica di rifiuto, ecc.*, a riguardo la società segnala che, *secondo l'interpretazione della clientela a tale nota, l'impresa è preclusa al ritiro del cer 19.12.04 al di fuori della guaina dei cavi*. Pertanto chiede (**MOD. 2**) una revisione della suddetta Tabella;
- la società chiede (**MOD. 3**) di inserire per il gruppo "plastica e gomma", già autorizzato per le attività di cernita, selezione ed eventuale imballaggio, anche l'attività di riduzione volumetrica mediante impianto di macinazione al fine di produrre materiale plastico conferibile ai cementifici; a riguardo viene specificato che l'impianto che si intende utilizzare è lo stesso già usato per la pre-macinazione dei cavi – IMPIANTO MOBILE ELDAN SCANDINAVIAN RECYCLING, ovviamente le due attività avverranno in tempi separati, ma nella stessa area, ossia l'area 4;
- in merito alla Linea di lavorazione pneumatici riportata alla Sezione 2 – Sintesi delle linee di trattamento del provvedimento in essere, la società chiede (**MOD. 4**) di dettagliare la descrizione delle attività, nella fattispecie aggiungendo le fasi n. 4. *Irrorazione di acqua nebulizzata* e n. 10. *Produzione e imballaggio del tessile*;
- in riferimento alla Dichiarazione di conformità degli PFU da re-immettere sul mercato, la società dichiara *una certa difficoltà nell'identificare il paese di destinazione e di conseguenza i requisiti di sicurezza*

necessari in questi paesi, fermo restando che, il più delle volte, gli pneumatici da re-immettere sul mercato, preventivamente controllati presso il sito, vengono venduti a commercianti del settore aventi sede operativa in Italia, i quali, essendo esperti nel settore, hanno i loro sbocchi di vendita su mercati – di solito – extraeuropei che non vengono comunicati; a tal riguardo la società chiede (**MOD. 5**) la revisione di suddetta Dichiarazione; a riguardo in data 28/10/2024, con nota di prot. CMTo n. 153536, ARPA ha trasmesso il proprio parere obbligatorio e vincolante con cui modifica la prescrizione n. 26 della Sezione 3 - PRESCRIZIONI TECNICO – GESTIONALI, nonché la Sezione 7 - FAC SIMILE DDC PNEUMATICI POST CONSUMO;

- in sede d'incontro tenutosi in data 12/09/2024 presso gli uffici CMTo, si è, tra l'altro, discusso di quanto richiesto dalla società in merito;
- all'annullamento dei p.ti n. 35 e 36 della Sezione 3 – Prescrizioni tecnico - gestionali dell'Allegato della D.D. n. 1621 del 26/03/2024 (**MOD. 6**); la richiesta non può essere accolta dato che trattasi di prescrizioni che richiamano i Regolamenti UE nn. 333/2011 e 715/2013 in cui viene chiaramente fornita la definizione di lotto/partita;
- all'identificazione dell'operazione per la *Preparazione per il riutilizzo* degli pneumatici post consumo, già correttamente configurata con l'attività R3;
- i rilievi segnalati dalla Società in sede di trasmissione dell'istanza di modifica non sostanziale, prot. CMTo n. 84105 del 17/06/2024, sono frutto di meri errori materiali di trascrizione occorsi nella stesura del provvedimento;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio della modifica in oggetto.

Ritenuto che:

- vi siano i presupposti per procedere al rilascio della modifica non sostanziale ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. della D.D. n. 1621 del 26/03/2024 alla società TURIN CARTA s.r.l. con sede operativa in via Fatebenefratelli 91, nel Comune di San Maurizio Canavese, e alla contestuale correzione dei meri errori materiali di trascrizione riportati nell'ALLEGATO alla D.D. n. 1621 del 26/03/2024 e segnalati dalla società in sede di trasmissione dell'istanza di modifica non sostanziale, prot. CMTo n. 84105 del 17/06/2024;
- i meri errori di cui sopra riferiti al DISPOSITIVO del provvedimento di cui alla D.D. n. 1621 del 26/03/2024, sono di carattere argomentativo (richiamano norme) pertanto la Scrivente intende procedere alla sola presa d'atto.

Rilevato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 90 gg dalla D.G.P. n. 645-23401 del 05/07/2011 e s.m.i. e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Dato atto:

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite dagli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- gli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. **di approvare** le modifiche alla D.D. n. 1621 del 26/03/2024 come da istanza ex 208 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. del 17/06/2024, prot. CMTo n. 84105, perfezionata in bollo in data 18/09//2024, con nota di prot. CMTo n. 128884, e dalle successive integrazioni, per la Società TURIN CARTA s.r.l. con sede operativa in via Fatebenefratelli 91, nel Comune di San Maurizio Canavese;
2. **di procedere** alla contestuale correzione dei meri errori materiali di trascrizione occorsi nella stesura dell'ALLEGATO al provvedimento di rinnovo di cui alla D.D. n. 1621 del 26/03/2024, e segnalati dalla società, in sede di trasmissione dell'istanza di modifica non sostanziale, prot. CMTo n. 84105 del 17/06/2024;
3. **di prendere atto** dei meri errori materiali di trascrizione riguardanti il DISPOSITIVO della D.D. n. 1621 del 26/03/2024;
4. **di annullare**, per comodità di lettura, l'intero Allegato alla D.D. n. 1621 del 26/03/2024, e sostituirlo con quello riportato in allegato al presente provvedimento;
5. **di far salvo** in ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto con la presente, quanto già disposto dalla D.D. n. 1621 del 26/03/2024;
6. **di dare atto** di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n.231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;
7. **di attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
8. **di attestare** che sarà dato corso all'assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

VPC

Torino, 20/11/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

ALLEGATO
SEZIONE 1 – ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Descrizione merceologica	Codice EER	Descrizione	Attività	C max dep. (t)	Mov. annua (t/a)	Area Stoccaggio rifiuti	Area Deposito EoW
Carta e cartone	150101	imballaggi di carta e cartone	R3	200	15.000	2a	2b
	150105	imballaggi compositi					
	150106	imballaggi in materiali misti					
	191201	carta e cartone	R12, R13	20	10.000		
	200101	carta e cartone					
Metalli ferrosi	100210	scaglie di laminazione	R4, R12, R13	300	2.000	5e	5e1
	120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi					
	120102	polveri e particolato di metalli ferrosi					
	150104	imballaggi metallici					
	160117	metalli ferrosi					
	170405	ferro e acciaio					
	190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti					
	190118	rifiuti della pirolisi					
	191202	metalli ferrosi					
	200140	Metalli					
Metalli non ferrosi	110501	zinco solido	R4, R12, R13	100	1.000	3b	3b1
	120103	limatura					
	120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi					
	150104	imballaggi metallici					
	170401	rame					
	170402	Alluminio					
	170403	Piombo					
	170404	Zinco					
	170406	Stagno					
	170407	metalli misti					
	191002	rifiuti di metalli non ferrosi					
	191203	metalli non ferrosi					
	200140	Metalli					
	RAEE	160214					
160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso					
200136		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso					
200140		Metalli					

Descrizione merceologica	Codice EER	Descrizione	Attività	C max dep. (t)	Mov. annua (t/a)	Area Stoccaggio rifiuti	Area Deposito EoW
Plastica e gomma	020104	Rifiuti plastici (esclusi gli imballi) prodotti da agricoltura..	R12, R13	300	2000	6b	/
	070213	rifiuti plastici					
	120105	limatura e trucioli di materiali plastici					
	150102	imballaggi di plastica					
	160119	Plastica					
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso					
	160306	rifiuti organici					
	170203	Plastica					
	191204	plastica e gomma					
	200139	Plastica					
Legno	030101	scarti di corteccia e sughero	R12, R13	20	300	6a	/
	030105	segatura					
	150103	imballaggi in legno					
	170201	Legno					
	191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06					
	200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37					
Cavi elettrici	160118	metalli non ferrosi <i>limitatamente ai cavi elettrici</i>	R3, R4, R12, R13	100	3.500	3a	3b1 (metalli non ferrosi) 3c (plastica) 3d (autobloccanti PARIEK)
	160122	componenti non specificati altrimenti <i>limitatamente ai cavi elettrici</i>					
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso <i>limitatamente ai cavi elettrici</i>					
	170411	cavi					
Guaine di rivestimento dei cavi	191204 ⁽¹⁾	plastica e gomma provenienti dalla lavorazione dei cavi	R3, R12, R13			6b	
PFU	160103 ⁽²⁾ ⁽³⁾	pneumatici fuori uso	R3, R4, R12, R13	2.000	30.000	5a 5a1	5a2 (pneumatici da reimmettere sul mercato) 5g (GVG)
	191204 ⁽²⁾	Ciabattato da PFU ritirato da terzi		100	3.000	5b	

(¹) La linea di produzione mattonelle autobloccanti, alimentata dal granulato di plastica (rifiuto di cui al CER 191204) ottenuto dalla linea di trattamento dei cavi elettrici, permette di ottenere un prodotto che cessa dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (attività R3), come meglio descritto alla Sezione 2 del presente provvedimento.

(²) La linea di trattamento pneumatici permette di ottenere prodotti (granulato di gomma e ferro) che cessano dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (attività R3 e R4), come meglio descritto alla Sezione 2 del presente provvedimento.

Il granulato di gomma (ciabattato e cippato) derivante dalla lavorazione degli PFU (codice EER 160103) ha le sue stesse caratteristiche, ma essendo un intermedio di lavorazione è identificato con il codice EER 191204, in deposito temporaneo nell'area 5c (ciabattato) e 5d (cippato) individuate in Planimetria alla successiva Sezione 6.

(³) Preparazione per il riutilizzo (attività R3) degli pneumatici post consumo che rispettano i requisiti di cui ai punti 25 e 26 della successiva Sezione 3.

SEZIONE 2 – SINTESI DELLE LINEE DI TRATTAMENTO

Linea di trattamento carta e cartone

Rifiuti trattati: CER 150101, 150105, 150106, 191201, 200101

Posizione: area 2

Attività: cernita, selezione e imballo

Linea di trattamento RAEE

Rifiuti trattati: CER_160214, 160216, 200136, 200140

Posizione: area 6

Attività: disassemblaggio e valorizzazione dei contenuti in metallo, plastica e gomma

Linea di trattamento cavi elettrici

Rifiuti trattati: CER 170411, 160216, 160122, 160118

Posizione: area 4

Attività:

1. messa in riserva
2. riduzione volumetrica grossolana macinatore mobile Eldan Scandinavian Recycling
3. separazione plastica/metallo mediante:
 - macinatore Satrind 10x15 mm
 - nastro trasportatore
 - deferizzatore
 - macinatore Rasper 1.5x1.5 mm
 - nastro trasportatore
 - deferizzatore
 - n. 2 granulatori (plastica e metallo)
 - espulsore automatico Venturi
 - tavolo separatore ad aria C22 (si separa il rame)
 - centrifuga a secco del granulato di plastica con impianto I.R.S.
4. raccolta delle frazioni granulate di metallo (rifiuto, CER 191203 o materia che cessa dalla qualifica di rifiuto qualora ottemperi a quanto previsto dai Regolamenti UE nn. 715/2013 o 333/2011) e plastica (rifiuto, CER 191204 o miscele di materie plastiche eterogenee che cessano dalla qualifica di rifiuto qualora rispettino quanto previsto dalla Norma UNI 10667-14).

PRE MACINAZIONE (Eldan Scandinavian Recycling)

Potenzialità: 10 t/h

Durata max: 10 h/g

Giorni/anno di azionamento impianto (dato indicativo): 40

IMPIANTO DI TRATTAMENTO (composto da Macinatore Satrind - Rasper – Deferizzatori – Granulatori - Tavolo separatore ad aria e a secco)

Potenzialità: 3 t/h

Durata max: 10 h/g

Giorni/anno di azionamento impianto (dato indicativo): 140

Linea di produzione mattonelle autobloccanti

Rifiuti trattati: CER 191204, granulato generato dall'impianto di trattamento cavi

Posizione: area 3

Attività:

1. prelievo automatico del granulato da silos dosatore, preceduto da silos miscelatore
2. estrusione
3. stampo del manufatto in giostra refrigerata da chiller
4. vasca di raffreddamento ad acqua
5. nastro trasportatore ad acqua per raffreddamento ed espulsione delle mattonelle
6. imballaggio del manufatto

Alimentazione all'impianto: 15 kg di granulato/min

Potenzialità: 240 mattonelle/h (peso mattonella: 3,2 kg)

Durata max: 10 h/g

Produzione media giornaliera: 1.800 mattonelle

Linea di lavorazione pneumatici

Rifiuti trattati: CER 160103 (PFU), CER 191204 (ciabattato da PFU)

Posizione: area 5

Attività:

1. Stoccaggio PFU
2. Riduzione volumetrica grossolana (ciabattatura)
3. vagliatura Rotante Nimby → generazione 2 flussi: sopra e sotto vaglio
4. irrorazione di acqua nebulizzata
5. Granulazione e pulizia primaria del granulo
6. Pulitura del granulo con setaccio ad aria
7. Insaccaggio del granulo
8. Lavorazione/Raffinazione/Pulitura metallo
9. Imballaggio del metallo

10. Produzione e imballaggio del tessile

Fase 2: Riduzione volumetrica grossolana (pre-macinatore Molinari, serie TP2000):

Potenzialità: 13 t/h (10 t/h x 160103 + 3 t/h x 191204)

Durata max: 10 h/g

Giorni/anno di azionamento impianto (dato indicativo): 250

Fase 5: Granulazione e pulizia primaria del granulo

- Frammentazione degli pneumatici (Rasper MPR 160T HD)
- Deferrizzazione
- Stoccaggio in silos dosatore
- Granulazione (2 granulatori pezzatura 4,5 mm e 2,7 mm)
- Setacciatura (PC10T Eldan)

Fase 6: Pulitura del granulo con setaccio ad aria

- Pre-vagliatrice PC15T
- Pulitore modulare FP1500

Fase 7: Insaccaggio del granulo

Potenzialità: 1,5 t/h di granulo in gomma

Rifiuti trattati: CER 191202, metalli ferrosi da PFU

Posizione: area 6

Fase 8: Lavorazione/Raffinazione/Pulitura metallo (Helyos FE)

- dosatore Ballatore per imbocco metallo da sottoporre a raffinazione
- mulino a martelli AGRWORD
- Impianto Helyos composto dai seguenti macchinari:
 - tramoggia di alimentazione
 - mulino ELYOS
 - tavola vibrante di scarico
 - magnete
 - carro ponte di servizio (necessario alle attività di manutenzione della linea)
- vibro vaglio

Fase 10: Imballaggio del metallo

pressa automatica ROTER RA140.2H

Potenzialità: 1,5 t/h

Preparazione per il riutilizzo degli pneumatici

Rifiuti trattati: CER 160103 (PFU)

Posizione: area 5

Attività: controllo di idoneità come da successive prescrizioni di cui ai punti 25 e 26 della Sezione 3.

Linea di lavorazione materiali plastici

Rifiuti trattati: CER: 020104, 070213, 160119, 160216, 160306, 170203, 200139

Posizione: area 4

Attività: riduzione volumetrica mediante impianto di macinazione MOBILE ELDANSCANDINAVIAN RECYCLING

SEZIONE 3 - PRESCRIZIONI TECNICO – GESTIONALI

1. la capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti presso il sito, è fissata in:

Rifiuti speciali non pericolosi	3190 t
--	---------------

Ai **fini del calcolo delle garanzie finanziarie**, devono essere conteggiati anche i volumi utili delle linee di trattamento, espressi in peso di rifiuto occupabile, ossia:

- linea trattamento pneumatici: 3 t
- linea trattamento cavi: 3 t
- linea produzione mattonelle: 0,3 t;

2. la capacità massima di stoccaggio per gli EoW, stante quanto dichiarato dalla società, è fissata in:
- carta e cartone è di 300 t (circa 300 balle)
 - metalli ferrosi è di 500 t,
 - metalli non ferrosi è di 50 t,
 - plastica è di 100 t;
 - mattonelle autobloccanti è di 150 t,
 - gomma da PFU (GVG) è di 240 t,
 - pneumatici post consumo è di 32 t;
3. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
4. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;
5. tutti i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e devono essere di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto;
6. le aree di deposito dei rifiuti devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona e la tipologia dei rifiuti stoccati (codice EER);
7. i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
8. deve essere distinto il settore per il conferimento da quello del trattamento;

9. i rifiuti derivanti dalle operazioni condotte presso il sito, destinati allo smaltimento devono essere stoccati separatamente da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti. Tutti i rifiuti derivanti dalla selezione devono altresì essere posti in deposito nel pieno rispetto delle condizioni impartite dall'art. 183, lett. m) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
10. i materiali o i rifiuti in gomma stoccati all'aperto devono essere sottoposti a periodici trattamenti di disinfestazione contro il proliferare della zanzara tigre;
11. ai rifiuti derivanti dall'attività R12, in considerazione della loro origine, deve essere attribuito il codice EER della famiglia 19xxxx;
12. è fatto divieto ritirare cavi di origine domestica;
13. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
14. per i cumuli di rifiuti aventi caratteristiche fisiche di estrema volatilità, devono essere adottate opportune soluzioni atte ad impedire il trasporto eolico degli stessi (reti di protezione, teli di nylon, ecc);
15. all'interno dell'impianto non dovrà essere effettuata alcuna operazione di bonifica dei contenitori vuoti;
16. è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;
17. in caso di sversamenti accidentali, ovvero in caso di necessità di interventi di bonifica, il materiale risultante dalle suddette operazioni dovrà essere classificato e smaltito secondo la normativa tecnica vigente, riportando il fatto sul registro di carico e scarico;
18. vengano adottate precauzioni nella manipolazione dei rifiuti, per contenere i rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
19. sia garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e dalle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione, e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nel deposito; sia inoltre possibile reperire, in qualsiasi momento, un responsabile tecnico;
20. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
21. è fatto obbligo provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento;
22. le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;
23. l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011 e s.m.i., concernente la determinazione delle attività soggette alle visite e prevenzione incendi di cui al DM

10/03/98; si richiama altresì all'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio;

24. deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature elettriche ed elettroniche, metalli di varia origine ecc). In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Città Metropolitana di Torino emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 27035 del 01/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici su rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011;

PFU che cessano dalla qualifica di rifiuto (EoW caso per caso)

25. i rifiuti costituiti da pneumatici usati derivanti dal mercato libero sottoposti ad attività R12 ed R3 e ritenuti idonei perdono la qualifica di rifiuto e possono essere reimmessi sul mercato come bene per essere riutilizzati, esclusivamente nel caso in cui gli stessi rispettino i requisiti di sicurezza e gli standard qualitativi così come previsti all'art. 237 Appendice VIII Titolo III del *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada* di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;

26. gli pneumatici usati destinati sia mercato italiano, sia a quello estero, devono garantire requisiti di sicurezza e standard qualitativi, quali:

- non devono essere presenti ernie e lesioni sui fianchi;
- non deve essere presente un'usura accentuata sulle spalle e/o al centro del battistrada e lo spessore minimo deve essere superiore a 1,6 mm;
- il tallone non deve presentare rotture e non devono essere presenti screpolature sui fianchi o al centro del battistrada;
- non devono essere presenti tagli e rotture;
- non devono avere un'età superiore a 8 anni;
- devono essere conservati riparati dalla luce, acqua e umidità, in posizione verticale in un unico strato su rastrelliere, oppure in modo intrecciato (a spina di pesce) o impilati in orizzontale uno sopra l'altro, ma in questi ultimi due casi l'altezza delle pile o di intrecciamento deve essere limitata per evitare le eventuali deformazioni permanenti degli pneumatici posti in basso;
- per ogni lotto dovrà essere prevista una dichiarazione di conformità come da fac simile di cui alla Sezione 7 del presente provvedimento;

27. Il personale incaricato di svolgere la selezione dovrà essere formato sui criteri di ammissibilità stabiliti in autorizzazione.

28. I copertoni che non rispettano i requisiti sopracitati non potranno essere reimmessi sul mercato e conserveranno pertanto la qualifica di rifiuto.

GVG (Gomma Vulcanizzata Granulare) ottenuta dalla linea di trattamento pneumatici

29. ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 84-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la gomma vulcanizzata cessa di essere qualificata come rifiuto ed è qualificata gomma vulcanizzata granulare (GVG) se è conforme ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1 del DM 78/2020;

30. l'accertamento di conformità ai limiti sopra richiamati deve avvenire con frequenza almeno quadrimestrale o comunque ogni 3000 ton di gomma vulcanizzata prodotta considerato che la mediana dei valori ottenuti nel primo anno di analisi è stata superiore all'80° percentile del valore limite di riferimento;

31. il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di un rifiuto deve essere attestato tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo di recupero di ciascun lotto. Tale dichiarazione va conservata, anche in formato elettronico, presso l'impianto;

32. il produttore conserva per cinque anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di GVG prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3. Le modalità di conservazione del campione son tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche della GVG prelevata e da consentire la ripetizione delle analisi.

Frazione metallica ottenuta dalla linea trattamento pneumatici e dalla linea trattamento dei cavi

33. per i rottami di alluminio, ferro e acciaio e rame per cessare dalla qualifica di rifiuto, deve essere ottemperato quanto previsto dai Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013;

34. il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di un rifiuto deve essere attestato tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo di recupero di ciascun lotto. Tale dichiarazione va conservata, anche in formato elettronico, per cinque anni presso l'impianto;

35. per i rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame soddisfatte tutte le condizioni fissate dal citato Regolamento, la *cessazione dalla qualifica di rifiuto* di ciascun lotto si considera al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità;

36. non è ammessa la miscelazione di lotti diversi;

37. la società deve provvedere a mantenere attivo il sistema di gestione della qualità così come previsto dell'art. 6 dei citati Regolamenti, rinnovando ogni tre anni la certificazione e **trasmettendole in copia all'ufficio scrivente e ad ARPA entro 30 gg dall'ottenimento;**

38. **limitatamente ai rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi (ad esclusione dei rottami di alluminio e rame, per cui il riferimento sono i regolamenti comunitari anzidetti), è ammissibile la**

produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica nel rispetto dei criteri richiamati dalla norma tecnica di riferimento costituita dal DM 05/02/98 e s.m.i., ossia mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche:

- oli e grassi < 2% in peso
- PCB e PCT < 25 ppb
- inerti, metalli ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale
- solventi organici < 0,1% in peso
- polveri con granulometria < 10 mm non superiori al 10% in peso delle polveri totali
- non radioattivo ai sensi del D.Lgs. 17/03/1995 n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Conformi alle specifiche UNI ed EURO

Tale trattamento si configura come attività R4, allegato C al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Autobloccanti ottenuti dalle guaine dei cavi

39. le mattonelle autobloccanti derivanti dalle guaine dei cavi elettrici cessano dalla qualifica di rifiuto qualora venga dimostrata la conformità alle specifiche tecniche così come valutate nell'ambito del rilascio della Valutazione Tecnica Europea (ETA) n. 22/739 del 07/02/2023;

Rifiuti costituiti da guaine di rivestimento dei cavi elettrici

40. il granulato ottenuto dalla linea di lavorazione dei cavi elettrici, nel caso non sia destinato all'impianto di produzione mattonelle autobloccanti, può cessare dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. qualora venga dimostrato il rispetto di quanto previsto dalla Norma UNI 10667-14 – *Materie plastiche di riciclo. Miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie*, e pertanto il materiale ottenuto cessa dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., esclusivamente nel caso in cui lo stesso venga impiegato successivamente per la produzione di malte cementizie, secondo le modalità previste dalla norma succitata. Il materiale così ottenuto deve essere contraddistinto dalla sigla R PMIXCEM;

41. il granulato di plastica ottenuto dalla linea di lavorazione dei cavi elettrici, per cessare dalla qualifica di rifiuto, oltre ad essere destinato esclusivamente alla produzione di malte cementizie, deve avere le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche	Requisiti
Contenuto di plastica e gomma (possono ed essere presenti tutti i tipi di rifiuti in plastica, compresi i rifiuti di imballaggio, caricati e/o rinforzati)	≥80% in peso sul secco
Contenuto di altri materiali (carta, cartone, legno, cartoni in poliaccoppiato, vetro, metallo, sassi, etc.) di cui:	≤20% in peso sul secco
contenuto di corpi estranei inerti:	
1) vetro, sassi, etc. di dimensione ≥ 1 mm	≤4% in peso sul secco
2) metalli ferrosi e non ferrosi di dimensione ≥ 1 mm	≤3% in peso sul secco
Massa volumica apparente	Minima ≥200 kg/m ³
Granulometria	Dimensione massima ≤20 mm
Forma fisica	Scaglia, pallet, granulo
Umidità residua	≤10% in peso

42. le verifiche chimico-fisiche-merceologiche di cui al precedente punto devono essere effettuate **su ciascun lotto** ottenuto a valle del trattamento. Solo una volta disponibili i risultati delle verifiche di laboratorio, e solo nel caso in cui gli stessi siano conformi a quanto previsto al punto precedente, il lotto può essere ceduto al cliente. Nel caso in cui l'esito delle prove riscontri uno o più parametri non conformi, il materiale deve essere allontanato come rifiuto. I certificati analitici devono essere conservati in sito per non meno di 5 anni dalla data del certificato stesso;

Carta e cartone

43. Per comodità di lettura si intende inoltre richiamare gli intendimenti espressi dalla società ai fini del rispetto del disposto del DM 188/2020 in ordine alla cessazione dalla qualifica di rifiuto di carta e cartone.

- L'accertamento di conformità a tali requisiti avviene per lotto, definito nella quantità massima di 5.000 tonnellate di prodotto realizzato in modo uniforme e, in ogni caso non superiore a 6 mesi di produzione;
- il controllo del raggiungimento della quantità massima di 5.000 tonnellate avverrà mediante monitoraggio periodico (settimanale);
- l'accertamento di conformità è affidato a laboratorio certificato secondo la norma ISO 9001, che effettua il prelievo dei campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802;
- il piano di campionamento è riportato su apposita modulistica del sistema integrato qualità e ambiente;

- i tempi di conservazione del campione presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, sono pari ad 1 anno. Il campione prelevato di carta e cartone e le modalità di conservazione del campione medesimo sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi, in sacchi in PE depositati al riparo dagli agenti atmosferici, identificati con data di prelievo e qualità UNI 643 contenuta;
- il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, del DM 188/2020 è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Dichiarazione di Conformità - DDC) ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 del DM 188/2020 e inviata all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. La DDC può essere stilata in formato elettronico e viene conservata presso l'impianto o la sede legale, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.

SEZIONE 4 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

1. in caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione, assolto il bollo virtuale e mediante PEC almeno entro VENTI giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione scrivente, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
2. in caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate, dovrà essere presentata domanda, assolto il bollo virtuale, da inoltrarsi mediante PEC. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
3. l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante PEC, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; dovrà conseguentemente provvedere entro la suddetta data, allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento; l'istante dovrà, altresì, provvedere ad eseguire opportune indagini, di cui al Titolo V, Parte IV al D.L.vo 152/06 e s.m.i., atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto o provveda a fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse l'opportunità di procedere in tal senso;
4. deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;
5. l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

SEZIONE 5 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

LIMITI DI EMISSIONE

6. Gli impianti e le attività autorizzati, ivi compresi i sistemi di abbattimento delle emissioni se presenti, devono essere realizzati e gestiti conformemente alle condizioni individuate dall'Autorità competente nel presente provvedimento, sulla base del progetto presentato e degli atti istruttori, in modo da garantire – nei periodi di normale funzionamento - il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nel presente Allegato.
7. I **valori limite di emissione** fissati nel Quadro Emissioni del presente Allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario di sostanze inquinanti che non devono essere superati nelle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività o dagli impianti, in condizioni normali (temperatura pari a 0 °C e pressione di 0,101 MPa) previa detrazione del tenore di vapore acqueo.
8. Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

9. Gli impianti da cui si originano emissioni in atmosfera, i sistemi di captazione, convogliamento e contenimento delle emissioni ed i relativi sistemi di controllo devono essere mantenuti in costante efficienza e sottoposti a manutenzioni periodiche.
10. Il Gestore deve effettuare le manutenzioni **straordinarie** ogni qual volta si evidenzino anomalie negli stessi impianti.
11. Il gestore deve annotare l'esito delle ispezioni, i guasti e i malfunzionamenti dei sistemi di contenimento delle emissioni (filtri a maniche) e dei relativi sistemi di controllo (es. pressostato differenziale), nonché gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati, su apposito registro, cartaceo o informatico, compilato in conformità agli schemi esemplificativi di

cui alle Appendici 2 e 3 dell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo con lo storico di almeno 1 anno precedente.

PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI

12. I filtri a maniche (a norma UNI) devono essere dotati di pressostato differenziale, di segnale acustico/luminoso per la segnalazione di eventuali guasti/intasamenti/rottura delle maniche e dell'opzione per la pulizia in automatico in controcorrente.
13. il Gestore deve verificare l'integrità dei filtri a maniche mediante ispezioni visive da eseguirsi ogni qual volta si verificano anomalie all'impianto e comunque con cadenza almeno semestrale. L'esito di tali ispezioni e di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria deve essere annotato sul registro di cui al punto 6.

MESSA IN ESERCIZIO E MONITORAGGIO DI COMPETENZA DEL GESTORE

9. La comunicazione della **data di messa in esercizio** degli impianti ai sensi dell'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. non è dovuta in quanto gli impianti medesimi sono già in esercizio.
10. Ai fini del **monitoraggio** di competenza del gestore (ex art. 269 comma 4 lett. b del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) deve essere effettuata la **misurazione periodica** delle emissioni in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti/attività, secondo la periodicità prevista nella colonna "frequenza monitoraggio" del Quadro Emissioni del presente Allegato, con decorrenza a far data dall'ultima misurazione eseguita. Tale periodo deve essere individuato in **un giorno di marcia a regime degli impianti/attività**. La frequenza delle misurazioni periodiche per i vari parametri legati alla lavorazione di estrusione dovrà essere allineata con quella delle restanti campagne di misura.
11. È consentito al gestore, per motivate **ragioni produttive e/o meteorologiche**, differire la data prevista per l'esecuzione delle misurazioni delle emissioni salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Torino e ad ARPA Piemonte - comprensiva della nuova data in cui sarà effettuata la misurazione. La nuova data deve essere riprogrammata entro un termine massimo di 60 giorni dalla data programmata in origine dandone ulteriore comunicazione con dovuto anticipo.
12. Il gestore deve comunicare tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino e ad ARPA Piemonte, con almeno 15 giorni di anticipo, la data e la fascia oraria programmate per le misurazioni delle emissioni.

13. Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere specificamente comunicate dallo stesso alla Città Metropolitana di Torino ed all'ARPA Piemonte entro 24 ore dall'accertamento.
14. Il gestore deve trasmettere tramite PEC i risultati delle misurazioni delle emissioni, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Città Metropolitana di Torino, ad ARPA Piemonte ed al Sindaco. Per la presentazione dei risultati il gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM. 2.0 scaricabile dal sito: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni/autocontrolli-emissioni>, specificando le condizioni operative in corso durante i campionamenti.
15. Per l'effettuazione del monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore devono essere seguiti i criteri, le strategie, i metodi di campionamento ed analisi individuati da ARPA Piemonte nel documento "Pubblicazione metodi di campionamento ed analisi delle emissioni" reperibile al seguente link: <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

16. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti laddove siano previsti la misura ed il campionamento degli effluenti stessi devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura). Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento.
17. Il gestore, per i camini i cui punti di prelievo non risultino stabilmente accessibili nelle condizioni di sicurezza, deve rendere disponibile un ponte a torre su ruote oppure altro sistema mobile di sollevamento in sicurezza, entro due ore dall'eventuale richiesta degli Enti preposti al campionamento delle emissioni.
18. La sigla identificativa dei punti d'emissione presenti in stabilimento deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
19. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri, fatta eccezione per i camini E5 ed E6.

QUADRO EMISSIONI

Sigla emis- sione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E1	LINEA PFU riduzione volumetrica, nastro vibrante, deferrizzazione, silos, granulazione, setacciatura con PC10 e PC15	35°	18.000	Polveri Totali	10	0.180	T	Filtro a maniche	9,0	Pulizia automatica in controcorrente
E2	LINEA PFU asportazione del tessile mediante pulitore modulare FP1500	Amb.	9.000	Polveri Totali	10	0.090	T	Filtro a maniche	9,5	Pulizia automatica in controcorrente
E3	LINEA PFU asportazione del tessile mediante setacciatura con PC15 e pulitore modulare FP1500	Amb.	7.000	Polveri Totali	10	0.070	T	Filtro a maniche	10,5	Pulizia automatica in controcorrente
E4	LINEA PFU linea pneumatica di insaccamento del granulo	Amb.	7.000	Polveri Totali	10	0.070	T		10,5	

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837 - Fax 011 861 4278

www.cittametropolitana.torino.it

Sigla emis- sione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E5	IMPIANTO DI LAVORAZIONE CAVI silos, turbina, tavolo separatore ad aria	Amb.	13.000	Polveri Totali	10	0.130	T	Filtro a maniche	7	Pulizia automatica in controcorrente
E6	IMPIANTO DI LAVORAZIONE CAVI rasper, silos, granulatori	Amb.	25.000	Polveri Totali	10	0.250	T	Filtro a maniche	7	Pulizia automatica in controcorrente
E7	IMPIANTO DI LAVORAZIONE DELLA PLASTICA DA CAVI: linea di estrusione	Amb.	3.000	Polveri COT NH ₃ HCl	10 20 15 5	0.030 0.060 0.045 0.015	T T T T	---	9	---
E9	LINEA PFU Impianto Helyos dedicato alla Triturazione e pulitura metallo	Amb.	22.000	Polveri Totali	10	0.220	T	Filtro a maniche	9	Pulizia automatica in controcorrente

⁽¹⁾N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837 - Fax 011 861 4278

www.cittametropolitana.torino.it

LEGENDA

①	UFFICI
②	AREA GESTIONE RIFIUTI DI CARTA E CARTONE E IMBALLAGGI
2a	DEPOSITO RIFIUTI IN INGRESSO
2b	DEPOSITO EoW CARTA E CARTONE
③	AREA GESTIONE RIFIUTI DA CAVI
3a	DEPOSITO CAVI IN INGRESSO
3b	DEPOSITO RIFIUTI METALLI NON FERROSI
3b1	DEPOSITO EoW METALLI NON FERROSI
3c	DEPOSITO EoW PLASTICA
3d	DEPOSITO AUTOBLOCCANTI PARIEK PRODOTTI
④	OFFICINA MECCANICA
⑤	AREA GESTIONE RIFIUTI DA PFU
5a	DEPOSITO PNEUMATICI IN INGRESSO
5a1	DEPOSITO PFU IN VERIFICA PER RE IMMISSIONE SUL MERCATO
5a2	DEPOSITO PNEUMATICI DA RE IMMETTERE SUL MERCATO
5b	DEPOSITO CIABATTATO DA PFU PRODOTTO DA TERZI
5c	DEPOSITO CIABATTATO RODOTTO DA PFU
5d	DEPOSITO CIPPATO PRODOTTO DA PFU
5e	DEPOSITO METALLI FERROSI PRE-TRATTAMENTO
5e1	DEPOSITO EoW METALLI FERROSI
5f	DEPOSITO RIFIUTO TESSILE DA PFU
5g	DEPOSITO GOMMA EoW DA PFU
⑥	AREA ALTRI RIFIUTI
6a	DEPOSITO RIFIUTI LEGNOSI
6b	DEPOSITO RIFIUTI PLASTICA E GOMMA
6c	DEPOSITO RAEE IN/OUT

SEZIONE 7 – FAC SIMILE DDC PNEUMATICI POST CONSUMO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'

(Articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero (n. lotto)	
Anno	

(riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Denominazione sociale	
C.F./P.IVA	
Iscrizione al registro imprese	
Indirizzo	
CAP/comune/provincia	
Impianto di produzione	
Indirizzo	
CAP/comune/provincia	
Autorizzazione numero/ente rilasciante/data rilascio	

Il produttore sopra indicato dichiara che:

Il lotto di pneumatici post consumo idonei per essere reimmessi sul mercato è rappresentato dalla seguente quantità in massa: _____

(indicare le tonnellate in cifre e lettere)

Il predetto lotto di pneumatici post consumo idonei per essere reimmessi sul mercato è conforme:

ai requisiti di sicurezza e agli standard qualitativi così come previsti all'art. 237 Appendice VIII Titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i., ai requisiti di sicurezza e agli standard qualitativi per gli pneumatici previsti dal Regolamento (CE) n. 661/2009 e il Regolamento (UE) n. 2020/740 nonché ai requisiti di sicurezza e agli standard qualitativi previsti al p.to 26 della Sezione 3 - PRESCRIZIONI TECNICO – GESTIONALI della D.D. n. 1621 del 26/03/2024 e s.m.i. (se destinati al mercato ITALIA)

ai requisiti di sicurezza e agli standard qualitativi per gli pneumatici previsti dal Regolamento (CE) n. 661/2009 e il Regolamento (UE) n. 2020/740 nonché ai requisiti di sicurezza e agli standard qualitativi previsti al p.to 26 della Sezione 3 - PRESCRIZIONI TECNICO – GESTIONALI della D.D. n. 1621 del 26/03/2024 e s.m.i. (se destinati al mercato UE)

ai requisiti di sicurezza e agli standard qualitativi previsti al p.to 26 della Sezione 3 - PRESCRIZIONI TECNICO – GESTIONALI della D.D. n. 1621 del 26/03/2024 (se destinati al mercato extra UE)

Il produttore dichiara infine di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazione non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

data

timbro e firma